



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere
dr. Federico LORENZINI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 9066 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

BIA MANUELA (C.F. BIAMNL72E45G942D), nata a Potenza il 05/05/1972 e residente in via A. Gramsci n.19 sub 3 ad Avigliano (PZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Bochicchio e dall'Avv. Domenico Pace ed elettivamente domiciliata nel loro studio in via Pretoria n.125 a Potenza - pec: bochicchio.luciarita@cert.ordineavvocatipotenza.it, pace.domenico2@cert.ordineavvocatipotenza.it, con fax n.0971-25822;

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott. ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Stolfi e gli

Avv. ti Lucia Rita Bochicchio e Domenico Pace per il convenuto, che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio la sig.ra Manuela Bia “ [...] *per quivi sentirsi condannare al pagamento, in favore dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma di Euro 25.378,63, aumentata degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giustizia, come per legge*”. In particolare, la fattispecie afferisce ad una denuncia di danno erariale da parte dell' Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata per omesso riversamento nelle casse dell'erario dei proventi del gioco del lotto da parte del titolare della Ricevitoria Lotto PZ0052 NA1154 sita in Avigliano (PZ), sig.ra Manuela Bia, per un importo totale di € 65.378,63 in relazione alle settimane contabili dal 06.04.2022 al 12.04.2022 per € 9.650,00, dal 13.04 al 19.04.2022 per € 15.120,03, dal 20.04.22 al 26.04.2022 per € 16.051,43, dal 27.04.2022 al 03.05.2022 per € 15.504,67, dal 04.05.2022 al 10.05.2022 per € 9.052,50. A tal proposito, a seguito della contestazione dei mancati riversamenti, l'Amministrazione disponeva la sospensione cautelare della ricevitoria con disattivazione del relativo terminale e quindi, con decreto direttoriale prot. n.12405/2023, la revoca della concessione con contestuale incameramento della polizza fideiussoria n.209R3942/2022 pari ad € 40.000,00, rilasciata da Zurich Insurance a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

In diritto, nella prospettazione attorea risulterebbe evidente che parte

convenuta sia venuta meno agli obblighi gravanti *ex lege* in virtù del rapporto di concessione e consistenti nel riversamento in favore dello Stato degli importi accertati per il gioco del lotto nelle settimane contabili indicate, con ciò cagionando un rilevante danno patrimoniale alle casse dell'Erario. In particolare si sarebbe configurata un'evidente violazione della previsione di cui all'art.24 del d.p.r. n.303/1990, a mente del quale il ricevitore del lotto, ogni giovedì successivo all'estrazione del sabato, è tenuto a versare alla tesoreria provinciale dello Stato i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante allo stesso, questo sulla base dell'estratto conto di cui all'art.23. Nella fattispecie per cui è causa il danno erariale sarebbe pari ad € 25.378,63 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero in misura pari alla perdita patrimoniale effettivamente subita dall'amministrazione come conseguenza immediata e diretta della condotta antigiusuristica e dolosa del concessionario, questo al netto del deposito cauzionale di € 40.000,00 incamerato dall'amministrazione danneggiata. Inoltre, sarebbe stato indice dell'atteggiamento doloso del convenuto sia il fatto che lo stesso avesse palesemente violato le più elementari regole di condotta del rapporto negoziale, sia la reiterazione dell'omesso riversamento, sia il mancato minimo assolvimento di ogni onere giustificativo.

Si costituiva in giudizio la sig.ra Manuela Bia che rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia la Corte dei Conti per la Regione Basilicata adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e della legge, ogni diversa e contrari istanza ed eccezione disattesa: In via principale 1) Dichiarare e dare atto dell'improcedibilità della domanda per la duplicazione dei giudizi*

per quanto sopra dedotto; 2) In ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto come innanzi dimostrato; in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda così come proposta, ridurre l'importo richiesto al 50% per l'inadempimento effettuato dall'Amministrazione e consistente nel mancato blocco del terminale in uso presso la ricevitoria della sig.ra Bia Manuela con concessione PZ0052NA1154 in Avigliano (Pz); in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese di giustizia. Con riserva di meglio articolare ed integrare anche alla luce del comportamento di controparte".

In particolare, sulla duplicazione dei giudizi la convenuta richiama la sentenza di patteggiamento ex art.444 e ss. c.p.p. n.206/24 del Tribunale di Potenza su imputazione ex art.314 c.p., con cui si disponeva ai sensi dell'art.322-ter c.p. *"La confisca, sia in via diretta che per equivalente, del denaro e dei beni già caduti in sequestro"* avvenuto, per l'appunto, con provvedimento emesso dal GIP in data 17/10/2023. A tal proposito depositava, altresì, il verbale di sequestro preventivo e di confisca su determinate porzioni immobiliari, in proprietà della convenuta, per un valore equivalente non inferiore ad € 65.378,63 e che rappresentava il profitto della condotta di peculato oggetto d'imputazione. Pertanto, con l'avvenuta confisca in sede penale sarebbe risultato *"ampiamente coperta"* anche la somma di € 25.378,63 oggetto di domanda in sede giuscontabile, venendosi quindi a configurare una violazione del principio del *"ne bis in idem"* che, invece, preclude due valutazioni *"nel merito"* degli stessi fatti, salvo una duplicazione di giudizi. Diversamente, nella fattispecie in esame sarebbero state adite due giurisdizioni, quella penale e quella contabile, *"per*

il pagamento dei medesimi importi che rappresentano la perdita patrimoniale subita dall'amministrazione".

Si contestava, infine, anche sotto il profilo soggettivo del dolo, che non vi fosse stato alcun inadempimento dell'obbligo di riversare i proventi del gioco del lotto (che avrebbe potuto giustificare la revoca della concessione), in quanto nessun provento era stato riscosso dal titolare della ricevitoria ribadendo, altresì, che le somme richieste a titolo di risarcimento erano già state acquisite attraverso l'incameramento della cauzione per € 40.000,00 e l'avvenuta confisca per € 65.378,63.

Nel corso del dibattimento del 24/09/2024 il Pubblico Ministero, in replica all'asserita duplicazione dei giudizi ha precisato come la confisca dei beni esercitata in sede penale non abbia funzione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione danneggiata. I difensori della convenuta hanno, quindi, ribadito le proprie tesi, confermando le conclusioni già rassegnate. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un'ipotesi di danno erariale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli asseritamente cagionato dall'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte della titolare di ricevitoria PZ0052NA1154 sita in Avigliano (PZ), sig.ra Manuela Bia, per un importo totale di € 65.378,63 relativamente alle settimane contabili decorrenti dal 06.04.2022 al 10.05.2022, come in dettaglio richiamato nella parte in fatto. Il danno patrimoniale conseguente al reiterato doloso omesso riversamento è stato

quantificato in euro € 25.378,63, al netto del deposito cauzionale di € 40.000,00 incamerato dall'amministrazione danneggiata.

In primo luogo, in via pregiudiziale va rilevata *ex officio* la giurisdizione nella fattispecie della Corte dei Conti rilevandosi *“l’instaurazione di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate per conto dello Stato ... essendo irrilevanti sia la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, sia il titolo concessorio o contrattuale utilizzato per l’instaurazione del predetto rapporto”* (cfr. per giurisprudenza consolidata Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 14/2024).

In via preliminare, poi, va rigettata la richiesta di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea *“per carenza di interesse”* in quanto risulterebbero adite due giurisdizioni *“quella penale e quella contabile per il pagamento dei medesimi importi che rappresentano la perdita patrimoniale subita dall’amministrazione”*, importi rispettivamente oggetto di confisca ex art.322 *ter* c.p. in sede penale e di domanda risarcitoria in sede giuscontabile, con duplicazione di giudizi sugli stessi fatti e violazione del principio del *“ne bis in idem”*. Al contrario, per consolidata giurisprudenza *“[...] la confisca riguardante i profitti conseguiti con i fatti di reato (ex artt. 240 e 322 *ter* c.p. ed artt. 321-323 c.p.p.) non ha natura risarcitoria, ma costituisce misura di sicurezza patrimoniale repressiva, nella quale prevalgono profili sanzionatori ed afflittivi e dunque è una vera e propria pena in senso tecnico, distinta dall’effettivo e integrale ripristino del depauperamento, cui mira invece l’istituto della responsabilità contabile. [...]”* (Corte dei Conti, Sez. Emilia-

Romagna n.41/2020; cfr. *ex multis*, anche Sez. Piemonte n.2/2013; Sez. Lombardia n.545/2011). Infatti, come ricordato dalla Procura, la somma confiscata non è riversata nella disponibilità dell'amministrazione danneggiata, a riprova del fatto che la confisca ha natura e finalità diversa rispetto a quella risarcitoria che, invece, viene a configurarsi con la statuizione di condanna innanzi al Giudice contabile (Corte dei Conti, Sez. I Appello, n.624/2013).

Passando, quindi, al merito della controversia, il Collegio reputa che la richiesta attorea di condanna vada integralmente accolta. In effetti, incontestato il rapporto di servizio indispensabile a radicare la giurisdizione contabile occorre precisare che, nella fattispecie in esame la sig.ra Bia ha posto in essere una condotta omissiva antiggiuridica che ha causato un pregiudizio economico in termini di mancate entrate alla P.A. di afferenza. In particolare, occorre richiamare la qualifica di agente contabile di parte convenuta ai sensi dell'art.178, comma 1, lettera A) del r. d. n.827/1924 per cui "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro". La stessa è, pertanto, secondo la norma richiamata, un agente contabile, in quanto deputata a riscuotere entrate dello Stato - le giocate del lotto - ed a versarne gli importi relativi nelle casse della tesoreria provinciale dello Stato.

Ciò premesso, occorre precisare che, al contestato omesso riversamento dell'importo delle giocate, al netto di vincite ed aggio, nei termini di cui alla

parte in fatto - ovvero la condotta omissiva causa del pregiudizio da mancata entrata - la convenuta eccepisce che *“non può ritenersi ammissibile una richiesta risarcitoria senza la dimostrazione del danno, ovvero del fatto che le giocate fossero state incassate ... quindi nessun inadempimento dell’obbligo di riversare i proventi del gioco del lotto, in quanto nessun provento era stato riscosso dal titolare della ricevitoria”*. A tal proposito, il dato normativo applicabile alla fattispecie va in senso diametralmente opposto. Per gli agenti contabili, infatti, l’art.191 del r. d. n.827/1924 al comma 1 statuisce che “ Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratto hanno l’obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta ”. All’art.194 commi 1-2 è, inoltre, previsto che “ Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere scaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”. Alla luce della richiamata disciplina normativa, quindi, la responsabilità addebitabile alla convenuta è delineata in termini più rigorosi rispetto a quella di tipo amministrativo, in

quanto è il contabile onerato della prova, nella fattispecie non assoluta, che l'omesso riversamento sia avvenuto per fatto ad esso non imputabile nei termini di cui al citato art.194 (cfr. *ex multis* Sez. veneto n.14/2024, Sez. Friuli-Venezia Giulia n.15/2024).

Per quanto concerne la misura del danno da mancata entrata, poi, questo si sostanzia nell'accertamento delle giocate effettuate nell'intervallo di tempo considerato e come risultante dall'estratto conto trasmesso. In tal senso depongono univocamente l'art.23 comma 1 lettera a) e l'art.29 comma 1 lettera a) del d.p.r. n.303/1990 laddove come elemento positivo dell'obbligo di riversamento - da cui detrarre gli elementi negativi di aggi e vincite - risulta "il numero e l'importo delle giocate", non essendo contemplato l'importo riscosso per le giocate. Pertanto, " [...] *a fronte delle giocate effettuate, l'omissione del connesso versamento costituisce una diretta violazione del corrispondente obbligo espressamente previsto, a seconda dei casi, dai citati articoli 24 o 30 del d.p.r. n.303 del 1990. A ciò va aggiunto che la contestuale riscossione delle somme destinate alle giocate, funzionale ad assicurare la ragionevole certezza della disponibilità degli importi da versare, deve logicamente precedere le giocate stesse, atteso che, secondo l'articolo 2, secondo comma della citata legge n.528 del 1982, la prima delle fasi in cui si articola il gioco è quella della 'raccolta delle scommesse'. Conseguentemente, le regole poste a presidio della regolarità del gioco sono state violate, sia nel caso in cui vi sia stata la riscossione e ne sia stato omesso il versamento, sia nel caso in cui siano state effettuate giocate senza aver contestualmente raccolto e custodito, in vista del successivo versamento, le relative scommesse*" (cfr. *in terminis* Corte dei

Conti Sez. Friuli-Venezia Giulia n.15/2024).

Peraltro, la violazione accertata, per i caratteri della condotta e per il suo rapporto con l'evento va imputata, a titolo di dolo, visto che la reiterata violazione dell'obbligo di versamento non può che condurre a ritenere che la convenuta abbia previsto e voluto il danno contestato da mancata entrata. Da ultimo, va rigettata l'istanza di ridurre l'importo richiesto al 50% per l'asserito inadempimento dell'Amministrazione, che sarebbe consistito nel mancato blocco del terminale in uso presso la ricevitoria della convenuta. Questo in violazione dell'art.6 del Decreto Direttoriale prot. n.2012/36133, al contrario pienamente rispettato nella versione vigente *ratione temporis*, come introdotta con Determinazione 18 maggio 2021, n.150460/RU per cui *“art.1: L'art.6, comma 1 del decreto direttoriale del 3 agosto 2012, n.36133 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ‘In ogni settimana contabile, per ciascuna ricevitoria, la raccolta dei giochi numerici a quota fissa, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, non può essere superiore a 5 volte l'importo della polizza costituita dal ricevitore o ad euro 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza. Il raggiungimento delle predette soglie comporta l'automatico blocco dei terminali di gioco”*. Infatti, nella fattispecie all'esame non risulta acquisito e dimostrato il superamento delle soglie implicanti il blocco automatico del terminale.

In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, integralmente accolta, con condanna della sig.ra Manuela Bia al pagamento della somma di € 25.378,63 a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alla predetta somma vanno aggiunti: ai sensi dell'art.33, comma

2 della legge n.724/94, gli interessi sul ritardato pagamento, calcolati nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, dalla scadenza di ciascuna delle obbligazioni di versamento rimaste ineseguite, determinata ai sensi del d.p.r. n.303 del 1990, fino alla data del 5.5.2023 di versamento di 40.000,00 euro oggetto di polizza fideiussoria e per il differenziale non coperto - la copertura viene definita a partire dalle scadenze più risalenti - fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale, ai sensi dell'art.31 comma 5 c.g.c.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- condanna la sig.ra Manuela Bia al pagamento della somma di € 25.378,63 in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre interessi come da motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Erario, nella misura liquidata, a cura della Segreteria, con nota a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

L'Estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela Micele